

(N. 2266-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 1958)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge rappresenta una regolazione dei rapporti tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51. Questo accordo è stato concluso a Roma il 14 novembre 1950. Lo

I.R.O. ormai può dichiarare concluso il periodo delle sue benefiche, provvidenziali operazioni, e concentrerà nel periodo residuo ogni sforzo per la risistemazione dei profughi all'estero. Questi non saranno inferiori a ventimila unità, ma a carico del Governo italiano non eccederanno il numero di novemila e cinquecento. Al primo

febbraio 1951 l'I.R.O. trasferirà al Governo Italiano l'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall'I.R.O. e cioè non più di tremila seicento profughi fuori campo. Il Campo di Bagnoli rimarrà sotto l'I.R.O. e i campi di Aversa, Capua, Salerno, Sant'Antonio a Ponte Caiano passeranno al Governo Italiano con un massimo di 4.200 unità. Il Governo italiano d'altra parte si riserva il diritto di negoziare con l'Alto Commissariato Profughi dell'O.N.U. ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente accordo. L'I.R.O.

rinuncia al contributo dovutole dall'Italia per il periodo supplementare: per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il periodo supplementare il Governo Italiano accetterà in cessione da parte dell'I.R.O. la somma di un milione e centomila dollari canadesi e quella di un 1.070.428 lire sterline inglesi.

La ratifica dell'accordo corrisponde a quelli che sono stati sempre i rapporti con l'I.R.O. e quindi la Commissione ne propone l'approvazione.

CINGOLANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° dicembre 1950.

Art. 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo è affidata all'Amministrazione aiuti

internazionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

Art. 4.

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 è devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa allo esercizio 1951-52 si farà fronte con la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.